



CONVITTO ANNESSO

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

L'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)

E

L'ISTITUTO IANAS ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DI TORTOLI

AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "JOB DAY SARDEGNA 2024"

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATO il comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 4, del D.lgs.31marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'Articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., che disciplina gli istituti della programmazione negoziata e, in particolare lettera c) comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di collaborazione quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTO il comma 3 dell'art. 24, della L.R. n. 40/90, che prevede che accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministrazioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ATTESO che Aspal nel corso del 2024 intende organizzare degli eventi territoriali denominati Job Day Sardegna, così come previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/104 del 29.09.2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione degli eventi denominati Job Day Sardegna 2024 e Conferenza regionale per le politiche del lavoro 2023";

ATTESO che i Job Day territoriali sono eventi incentrati sull'attività di incontro domanda e offerta di lavoro e sull'analisi di fabbisogni formativi e professionali specifici nei settori economici strategicamente rilevanti, in conformità alle specifiche vocazioni produttive espresse dai singoli ambiti territoriali raggiunti;

CONSIDERATO inoltre, che i Job Day territoriali rappresentano un'occasione per consolidare l'approccio di rete, in sinergia con tutti gli attori, istituzionali e privati, cui a vario titolo sono demandate le competenze e le responsabilità di generare sviluppo e valore sociale a livello locale;

ATTESO che l'organizzazione congiunta degli eventi programmati consente l'individuazione delle soluzioni più idonee per garantire l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e la gestione dei medesimi in condizioni di economicità;

CONSIDERATO che la città di Tortoli è una delle sedi territoriali interessate dall'evento, che sarà ospitato nella giornata del 14 marzo 2024;

CONVITTO ANNESSO

RITENUTO che l'Aspal ritiene necessario individuare degli spazi per la logistica, in un'ottica di risparmio della spesa pubblica, al fine di metterli a disposizione dei partecipanti;

CONSIDERATO che l'Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli si è reso disponibile a concedere dei propri spazi per la realizzazione del predetto evento;

ATTESO che l'interesse di cui sopra può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta attività, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;

PRESO ATTO che sussistono le condizioni di cui l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra l'Aspal e l'Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli;

RITENUTO, pertanto, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, di regolamentare i rapporti con l'Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli per l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposito Accordo di collaborazione che disciplini le attività da svolgere, la relativa tempistica e i compiti degli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 5, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'**Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito ASPAL)** con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano

E

l'**Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli (di seguito Istituto)** con sede legale in Tortoli, viale Santa Chiara snc, (C.F.: 91003750915), in persona del Prof. Gian Battista Usai, in qualità di Dirigente Scolastico del medesimo Istituto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra Aspal e l'Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli per la concessione di spazi per l'organizzazione dell'evento territoriale Job Day Sardegna che si terrà a Tortoli il 14 marzo 2024.

Art. 3 -Finalità comuni e impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue.

L'Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli metterà a disposizione dell'ASPAL i seguenti spazi:

- piano terra: corpo aule compreso l'ex auditorium, androne di ingresso e zone di transito;
- palestra e aree adiacenti e prospicenti;
- aree esterne;
- ristorante didattico.

L'allestimento nonché il disallestimento degli spazi saranno a cura dell'Operatore Economico incaricato dall'ASPAL per la realizzazione dei servizi di logistica, connettività di base e segreteria organizzativa.

CONVITTO ANNESSO

Gli spazi vengono concessi dall'Istituto Professionale di Stato di Tortoli in regola con le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla normativa antincendio e di sicurezza.

Art. 4- Modalità di attuazione

Le parti firmatarie -nel rispetto e secondo i rispettivi ruoli - realizzeranno le attività richieste secondo gli impegni specificati nel precedente art. 3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini degli obblighi nascenti dal presente accordo.

Art. 5 – Rimborso spese

Le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo rendendo disponibili le proprie risorse, umane e strumentali e collaborando congiuntamente ai fini dello svolgimento delle attività programmate.

Al fine della realizzazione delle azioni e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, viene riconosciuto da ASPAL all'Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli un rimborso spese di complessivi **euro 2.000,00 (duemila/00) al lordo di ogni ulteriore onere a titolo di ristoro dei costi sostenuti** per l'organizzazione dell'attività come sopra descritte, tra le quali l'acquisto di materie prime nonché i costi di trasporto. Il rimborso sarà liquidato previa presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dall'Istituto Scolastico, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.

Sono ammissibili spese esclusivamente connesse all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 6 – Responsabilità

Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a cose e persone, spese e costi derivanti da azioniche comportino responsabilità diretta di una delle Parti stesse verso terzi.

Art. 7 - Efficacia e durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una validità limitata alla realizzazione degli eventi territoriali del Job Day Sardegna del 14 marzo 2024 salvo eventi imprevedibili che potrebbero far slittare le date.

Il presente accordo ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma delle parti. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro un congruo termine dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 8 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni e fornendone adeguata motivazione. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto al rispettivo indirizzo PEC.

CONVITTO ANNESSO

Art. 9 - Foro competente

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo, che non sia possibile comporre in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.


Art. 10- Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

Art. 11- Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro</p> <p>La Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano</p> <p>_____  Aversano Maika 13.12.2023 12:31:20 GMT+01:00</p>	<p>Istituto IANAS Istituto Professionale di Stato di Tortoli</p> <p>Il Dirigente Scolastico Prof. Gian Battista Usai</p> <p>_____</p>
---	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate